

CONVENZIONE DI AVVALIMENTO

TRA

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. 43/2013
CONV. IN L. 71/2013 – PRESIDENTE DELLA REGIONE TOSCANA**

E

L'AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO

**PER LA PROGETTAZIONE, L'APPALTO E L'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO
DENOMINATO "MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE (MISP) EX DISCARICHE DI POGGIO
AI VENTI"**

**DI CUI ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO DEL 12 AGOSTO 2013 RELATIVO AGLI "INTERVENTI
DI INFRASTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E REINDUSTRIALIZZAZIONE
DELL'AREA PORTUALE DI PIOMBINO".**

Il **Commissario straordinario** nominato ai sensi dell'art. 1 comma 2 del d.l. 43/2013 conv. in l. 71/2013 per lo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione degli interventi di implementazione infrastrutturale del porto di Piombino, per il mantenimento ed il potenziamento dei livelli occupazionali dell'area siderurgica del medesimo Comune e per il superamento delle gravi situazioni di criticità ambientale dell'area stessa, al fine di garantirne lo sviluppo sostenibile, con sede presso la Regione Toscana, in Firenze, Piazza Duomo, 10, nella persona del dott. Enrico Rossi, nato a _____ il _____,

E

L'Autorità Portuale di Piombino e dell'Elba con sede in Piombino, Piazzale Premuda n. 6/A, C.F. 90015100499, (nel seguito denominata "*Ente avvalso*") nella persona del Dott. Luciano Guerrieri nato a _____ il giorno _____ C.F. _____ nella sua qualità di Commissario Straordinario, tale nominato con Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 6 novembre 2015, n. 364, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente;

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 "Misure urgenti per la crescita del Paese" ed in particolare l'art. 27 recante "*Riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa*";

VISTO il decreto-legge 26 aprile 2013 n. 43, convertito con modificazioni dalla L. 24 giugno 2013, n. 71, con il quale l'area industriale di Piombino è riconosciuta quale area in situazione di crisi industriale complessa ai fini dell'applicazione delle disposizioni del decreto-legge 83/2012 sopracitato;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 2 del D.L. 43/2013 sopra citato, il quale dispone che "*al fine di assicurare la realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento delle finalità portuali ed ambientali previste dal nuovo Piano Regolatore Portuale, attuando, come previsto nel Piano Regolatore citato, prima di qualsiasi intervento, il piano di caratterizzazione e di bonifica dei sedimenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Regione Toscana è nominato, senza diritto ad alcun compenso, indennità, rimborso spese ed emolumento comunque denominato e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, Commissario straordinario, autorizzato ad esercitare i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni*";

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 giugno 2013, 4 giugno 2014, 6 luglio 2015 e 19 luglio 2016 con i quali il Presidente della Regione Toscana è stato nominato (e poi

prorogato) Commissario Straordinario per lo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione degli interventi di implementazione infrastrutturale del Porto di Piombino, per il mantenimento ed il potenziamento dei livelli occupazionali dell'area siderurgica del medesimo Comune e per il superamento delle gravi situazioni di criticità ambientale dell'area stessa, al fine di garantirne lo sviluppo sostenibile;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 3 del decreto-legge 43/2013, che stabilisce che per assicurare l'attuazione degli interventi necessari allo svolgimento delle attività sopra richiamate il Commissario Straordinario può avvalersi degli uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche centrali, regionali e locali, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ed in particolare si avvale dell'Autorità Portuale di Piombino e del Comune di Piombino quali soggetti attuatori degli interventi;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 6 del sopra citato decreto che stabilisce che per assicurare l'attuazione degli interventi medesimi il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'Autorità Portuale di Piombino, la Regione Toscana ed il Comune di Piombino stipulano apposito Accordo di Programma Quadro, al fine di individuare tra l'altro le risorse destinate agli specifici interventi per l'area industriale di Piombino e per le finalità infrastrutturali, portuali ed ambientali, da trasferire ad apposita contabilità speciale intestata al Commissario Straordinario presso la Tesoreria dello Stato;

VISTO l'Accordo di programma Quadro "*Interventi di infrastrutturazione, riqualificazione, ambientale e reindustrializzazione dell'Area Portuale di Piombino*" sottoscritto in data 12 agosto 2013 con il quale è definito il programma degli interventi da realizzare in ottemperanza agli atti normativi sopra citati e sono stati individuati l'Autorità Portuale ed il Comune di Piombino quali soggetti realizzatori degli stessi;

PRESO ATTO che il Comune di Piombino nell'APQ Piombino – Bagnoli del 21 dicembre 2007 è il soggetto attuatore della messa in sicurezza definitiva e bonifica delle due aree pubbliche di Poggio ai Venti e della bonifica di Città Futura e che il medesimo aveva individuato la società A.S.I.U. S.p.a. "*quale soggetto pubblico incaricato dell'attuazione e della gestione degli interventi per la messa in sicurezza definitiva e bonifica delle aree pubbliche di Poggio ai Venti*", giusta convenzione rep. n. 4668;

VISTA la nota del Comune di Piombino prot. 7918 del 26 marzo 2015 con la quale si rappresenta la complessità tecnica e operativa dell'intervento di messa in sicurezza permanente dell'area delle ex Discariche di "Poggio ai Venti" e si richiede pertanto al Commissario Straordinario di sostituirsi nel ruolo di soggetto responsabile dello stesso;

VISTA la nota prot. AOOGR/95510/E.010.050 in data 20 aprile 2015 con la quale il Commissario Straordinario comunica ai soggetti sottoscrittori dell'APQ 2013 l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'art. 13 del D.L. 67/1997 per l'esecuzione dell'intervento di cui sopra, al fine di garantire la realizzazione dello stesso nel rispetto dei termini già concordati, mediante affidamento dell'incarico a Invitalia S.p.a.;

CONSIDERATO che successivi approfondimenti svolti dagli uffici commissariali hanno fatto riconsiderare la decisione di affidare l'incarico a Invitalia S.p.a., avvalendosi invece dell'Autorità Portuale di Piombino, già individuata come soggetto attuatore degli interventi relativi alle infrastrutture portuali, anche per le attività relative alla progettazione e realizzazione dell'intervento in oggetto;

VISTA l'ordinanza n. 2/2016 del 08/02/2016 con la quale il Commissario Straordinario nell'esercizio dei propri poteri sostitutivi, ai sensi dell'art. 13 comma 4 del D.L. 67/1997, ha disposto di avvalersi per la progettazione e l'esecuzione dell'intervento in oggetto dell'Autorità Portuale di Piombino, rimandando a successivo atto la formalizzazione di apposito atto convenzionale volto a regolare i rapporti fra Commissario e Autorità Portuale di Piombino;

TENUTO CONTO che restano di competenza del Comune di Piombino, proprietario dell'area, tutte le attività di gestione ordinaria del sito necessarie alla tutela della salubrità dei luoghi, ivi compresa la manutenzione ordinaria dello stesso e la raccolta del percolato;

PRESO ATTO della rimodulazione del 14/10/2014 dell'Accordo di cui sopra con cui è stata elevata la somma stanziata per la MISP delle ex discariche di Poggio ai Venti da € 5.000.000,00 a € 8.100.000,00 in virtù del defanziamento della bonifica del tracciato del 1° lotto della SS 398 di accesso al porto e di quella dell'area ex Fintecna;

RITENUTO necessario procedere alla formalizzazione del rapporto di avvalimento tra il Commissario e l'Autorità Portuale di Piombino in qualità di ente avvalso mediante la presente convenzione;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore del preambolo)

1. Il preambolo forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

(Oggetto e finalità. Responsabile unico del procedimento)

1. La presente convenzione, tesa a rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa per l'attuazione dell'Accordo di programma del 12 agosto 2013, regola i rapporti tra Commissario ed Ente avvalso per la realizzazione dell'intervento denominato “Messa in sicurezza permanente (MISP) ex discariche di “Poggio ai Venti” dell'importo complessivo stimato di € 8.100.000,00 e ne individua i rispettivi obblighi e compiti.

2. Con la presente convenzione il Commissario si avvale, secondo le modalità stabilite di seguito, dell'Autorità Portuale di Piombino e dell'Elba per l'espletamento di tutte le funzioni e le attività tecniche e amministrative proprie della stazione appaltante, ovvero relative a progettazione, compresa la convocazione di conferenze dei servizi e/o la richiesta pareri o autorizzazioni, procedure di esproprio, affidamento dei lavori e gestione dell'appalto, direzione e contabilità dei lavori, ivi comprese quelle di responsabile del procedimento e di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, fino alla loro completa esecuzione.

3. La titolarità dell'intervento e del procedimento amministrativo compete al Commissario. L'Ente avvalso svolgerà le funzioni suddette in nome, per conto e nell'interesse del Commissario stesso, dandone chiara indicazione in ogni atto adottato e rivolto all'esterno come ad esempio progetti, bandi di gara, lettere d'invito, cartellonistica, ecc.

4. La convenzione definisce inoltre la tempistica di massima dell'intervento di cui all'allegato cronoprogramma, le modalità di pagamento delle spese e le attività tecniche e amministrative e di controllo effettuate dal Commissario.

5. Le funzioni di responsabile unico del procedimento dell'intervento di cui alla presente convenzione sono affidate a soggetto individuato dall'Ente avvalso in possesso di adeguata professionalità, la cui nomina sarà comunicata all'Ufficio del Commissario.

Art. 3

(Impegni dei sottoscrittori)

1. Al Commissario non sono imputabili eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, nella gestione tecnica e amministrativa dei contratti posti in essere in ordine alla realizzazione dell'intervento. Tali oneri restano a totale carico dell'Ente avvalso.

2. L'Autorità Portuale di Piombino e dell'Elba accetta il ruolo di Ente avvalso, si impegna a mettere a disposizione le proprie strutture tecniche ed amministrative nella misura necessaria per la rapida

attuazione dell'intervento e, in quanto responsabile della sua completa attuazione, si impegna ad agire nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici.

3. L'Ente avvalso solleva esplicitamente il Commissario ed i suoi collaboratori, siano essi persone fisiche o enti da ogni responsabilità civile per danni subiti o causati dai propri incaricati durante lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione.

4. L'Ente avvalso garantisce al Commissario ed al suo Ufficio, sia l'accesso a tutti agli atti relativi all'intervento conservati presso la sua sede, sia l'ingresso ai cantieri, per ispezioni, controlli e verifiche.

Art. 4

(Accesso agli atti)

1. Per tutta la durata dell'avvalimento di cui alla presente convenzione, il diritto di accesso di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. è esercitabile nei confronti esclusivi del Commissario.

2. L'Ente avvalso si impegna a trasmettere in maniera tempestiva al Commissario qualsiasi richiesta di accesso alla documentazione amministrativa che dovesse pervenirgli nello svolgimento delle attività di cui al presente avvalimento.

Art. 5

(Approvazione dei progetti)

1. L'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e definitivo dell'intervento viene effettuata con atti del dirigente competente dell'ente avvalso, tramite apposita conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e ss. L. 241/90 e comunicata all'ufficio del Commissario Straordinario. L'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento viene effettuata con ordinanza commissariale. In tale sede verrà stabilita la procedura di gara e il soggetto competente all'approvazione dei relativi atti.

Art. 6

(Procedure di affidamento)

1. L'Ente avvalso dovrà adottare le procedure di gara e i criteri di selezione delle offerte più snelli e celeri, nel rispetto della normativa vigente in materia di pubblici appalti, salvo le deroghe normative eventualmente concesse dal Commissario ai sensi del successivo art. 8, nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. L'approvazione delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture propedeutici e connessi alla progettazione dell'intervento saranno approvati, in nome e per conto del Commissario straordinario, dal Sostituto del Commissario a ciò appositamente delegato e successivamente comunicati all'ufficio del Commissario.

Art. 7

(Corrispettivi ed incentivi)

1. All'Ente avvalso non è riconosciuta alcuna spesa o rimborso al di fuori degli incentivi per funzioni tecniche nei modi e termini di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, previsti nel quadro economico dell'intervento e riconosciuti nella misura corrispondente alle prestazioni effettivamente svolte dal personale dipendente dell'Ente avvalso, ai sensi del Regolamento in materia di incentivi adottato dal medesimo Ente.

Art. 8

(Deroghe normative)

1. Il Commissario potrà concedere all'ente avvalso le deroghe alla normativa vigente, di cui all'art. 1 comma 2 D.L. 43/2013, con apposita ordinanza a seguito di motivata richiesta dell'Ente avvalso.

Art. 9

(Erogazione risorse)

1. Le fatture dei soggetti esecutori dell'intervento dovranno essere intestate direttamente al Commissario straordinario e il relativo pagamento dovrà avvenire tramite ordinativi dalla Contabilità Speciale n. 5778 intestata al Commissario.

Art. 10

(Economie)

1. Le economie conseguite a qualsiasi titolo in sede di rendicontazione finale delle spese saranno riprogrammate nell'ambito delle procedure dell'Accordo di programma del 12 agosto 2013.

Art. 11

(Revoca dell'avvalimento)

1. La presente convenzione potrà essere motivatamente revocata del Commissario attraverso comunicazione scritta da inviarsi tramite PEC all'indirizzo dell'Ente avvalso.

2. In particolare in caso di inerzia o di mancato rispetto dei tempi di attuazione dell'intervento, imputabili alla stazione appaltante, il Commissario diffida l'Ente avvalso ad adempiere entro 30 giorni alle attività programmate. In caso di mancato adempimento il Commissario, provvede in sostituzione della stazione appaltante anche ai sensi dell'art. 1 D.L. 43/2013 e procede alla revoca della presente convenzione.

Art. 12

(Durata)

1. L'efficacia della presente convenzione decorre dalla data di apposizione della marca temporale di cui al D.Lgs. 82/2005 della stessa e fino al completamento dell'intervento attestato dal certificato di collaudo/CRE dello stesso.

Art. 13

(Controversie)

1. In caso di controversie derivanti dall'attuazione della presente convenzione le parti si impegnano ad espletare ogni tentativo di composizione bonaria.

2. In caso di mancato accordo, è competente il Foro di Firenze con esclusione di qualsiasi altro Foro.

La presente convenzione viene stipulata in forma elettronica mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le parti ai sensi del D. Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.

Il Commissario straordinario
ai sensi art. 1 comma 2 D.L. 43/2013
conv. in L. 71/2013
(Dott. Enrico Rossi)

Il Commissario straordinario
dell'Autorità Portuale di Piombino
e dell'Elba
(Dott. Luciano Guerrieri)

Messa in sicurezza permanente (MISP) ex discariche di “Poggio ai Venti”

Cronoprogramma delle attività

Azioni	durata (Giorni)
Durata del procedimento	1200
Gara di Progettazione ed esecuzione di eventuali sondaggi	180
Progetto definitivo	60
Approvazione CDS MATTM	60
Predisposizione del progetto definitivo ai sensi del D. Lgs 50/2016	30
Conferenza dei servizi	60
Predisposizione del progetto esecutivo ai sensi D. Lgs 50/2016	90
Gara Affidamento dei Lavori	180
Esecuzione dei Lavori	450
Collaudo tecnico/amministrativo, certificazione avvenuta bonifica	90